



VENETICA

RIVISTA DI STORIA CONTEMPORANEA 1/2020

SCIENZIATI ITALIANI A CONGRESSO I

a cura
di Valeria Mogavero e Maria Pia Casalena

Valeria Mogavero e Maria Pia Casalena, Preambolo minimo. Un arriverci e una didascalia

Carlo G. Lacaita, Scienza, modernità e politica nei congressi degli scienziati italiani

Luigi Lacchè, La "Società dei Giureconsulti". Per uno studio su congressi, azione collettiva e "canone eclettico" tra Restaurazione e Risorgimento

Maria Pia Casalena, I lumi d'Italia e d'Europa a Padova e a Venezia

Fabio Forgione, Saperi in cerca di unità. La storia naturale nei congressi veneti degli scienziati italiani (Padova 1842, Venezia 1847)

Agnese Visconti, Tracce di Humboldt nella sezione di Botanica dei congressi di Padova e Venezia

Donatella Rasi, Venezia e le sue lagune: la «storia di una nazione»

SAGGI

Maira Ines Vendrame, Alla ricerca della "Repubblica di Dio": rivolte contadine e agenti di emigrazione nel Veneto del XIX secolo

INTERVENTI

Roberto Ellero, Cinema nel Veneto: storie immaginarie per una storia "vera" ovvero la preda di Le Goff

Egidio Pasetto e Oscar Mancini, Sindacalisti vicentini allo specchio
a cura di Gilda Zazzara

ANGOLI E CONTRADE

Sebastiano Leotta su Ippolito Nievo, Enrico Maria Massucci su Nel primo centenario della battaglia di Caporetto, Angelo Tonnellato su Novello Papafava, Martina Massaro su Vittorio Zaglia, Giulio Bobbo su Carlo Dal Prà e Lucilla Calgaro, Alessandro Casellato su Antonio Cocco

VENETICA

1/2020

SCIENZIATI ITALIANI A CONGRESSO I



SCIENZIATI ITALIANI A CONGRESSO NEL VENETO ASBURGICO

(1842, 1847)

I

a cura di
Valeria Mogavero e Maria Pia Casalena

VENETICA

RIVISTA DI STORIA CONTEMPORANEA 1/2020



a. XXXIV, n. 58 (1/2020)*

VENETICA

rivista degli Istituti per la storia della Resistenza
di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza

* Nel 2017 la redazione ha stabilito di modificare la numerazione della rivista accorpando i fascicoli delle tre serie storiche (1984-89, 1992-96, 1998-oggi). Al n. 34 (2/2016) sono pertanto seguiti i numeri dal 52 (1/2017) in poi.

Direttore: *Mario Isnenghi*

Direttore responsabile: *Piero Pasini*

Redazione: *Angela Maria Alberton, Alfiero Boschiero, Alessandro Casellato, Maria Cristina Cristante, Giovanni Favero, Marco Fincardi, Andrea Martini, Valeria Mogavero, Cristina Munno, Nadia Olivieri, Filippo Maria Paladini, Piero Pasini, Mirko Romanato, Stefano Poggi, Omar Salani Favaro, Giovanni Sbordone, Gilda Zazzara*

Consulenti scientifici: *Donatella Calabi, Renato Camurri, Ilvo Diamanti, Emilio Franzina, Santo Peli, Rolf Petri, Gianni Riccamboni, Giorgio Roverato, Francesco Vallerani, Livio Vanzetto*

Per scrivere alla redazione: venetica.redazione@gmail.com

La sezione *Saggi* è sottoposta a procedura di double blind peer review.

In copertina: Carta di ammissione di Leopoldo Pilla al congresso di Padova per gentile concessione della Biblioteca universitaria di Pisa, Mss. 669, c. 236 bis.

Registrazione n. 814 Tribunale di Padova del 16 marzo 1984

ISSN: 1125-193X

© 2020 Cierre edizioni - Progetto grafico: Andrea Dilemmi

L'abbonamento per i due numeri annuali della rivista è di euro 30,00.

È possibile versare l'importo sul ccp. n. 11080371 intestato a

Cierre edizioni, via Ciro Ferrari 5, Caselle di Sommacampagna (VR), oppure tramite bonifico bancario (IBAN IT22T0200859861000003775589, Unicredit Banca, Agenzia di Caselle, Verona).

In entrambi i casi specificare nella causale *Abbonamento «Venetica»* e indicare il proprio nome, cognome e indirizzo e il proprio codice fiscale.

CGIL



Questo numero è stato realizzato grazie al contributo delle Camere del Lavoro territoriali del Veneto, della CGIL e dello SPI regionali

**SCIENZIATI ITALIANI
A CONGRESSO
NEL VENETO ASBURGICO**

(1842, 1847)

I

a cura di

Valeria Mogavero e Maria Pia Casalena


CIERRE
edizioni

Indice

- 7 *Preambolo minimo. Un arrivederci e una didascalia*
di Valeria Mogavero e Maria Pia Casalena
- 17 *Scienza, modernità e politica nei congressi degli scienziati italiani*
di Carlo G. Lacaita
- 31 *La “Società dei Giureconsulti”. Per uno studio su congressi,
azione collettiva e “canone eclettico” tra Restaurazione e Risorgimento*
di Luigi Lacchè
- 53 *I lumi d’Italia e d’Europa a Padova e a Venezia*
di Maria Pia Casalena
- 75 *Saperi in cerca di unità. La storia naturale nei congressi veneti
degli scienziati italiani (Padova 1842, Venezia 1847)*
di Fabio Forgione
- 95 *Tracce di Humboldt nella sezione di Botanica
dei congressi di Padova e Venezia*
di Agnese Visconti
- 107 *Venezia e le sue lagune: la «storia di una nazione»*
di Donatella Rasi

La “Società dei Giureconsulti”.

Per uno studio su congressi, azione collettiva e “canone eclettico” tra Restaurazione e Risorgimento

di Luigi Lacchè

Mittermaier e i congressi italiani degli scienziati

Karl Joseph Anton Mittermaier (1787-1867) ha dedicato all'Italia e in particolare ai caratteri fondamentali della sua cultura giuridica moltissimi scritti e un'attenzione continua e multiforme. Tra i più grandi e influenti giuristi europei della prima metà del XIX secolo, penalista (ma non solo) e pioniere della comparazione giuridica¹, uomo politico liberale e autore al centro di una fittissima rete di relazioni, il professore di Heidelberg pubblicò nel 1844 gli *Italienische Zustände*, subito tradotti in italiano nel 1845 col titolo *Delle condizioni d'Italia*². L'operetta³ – che ebbe una vasta eco europea – andava ben oltre la dimensione giuridica: primo obiettivo era infatti quello di confutare alcuni pregiudizi e luoghi comuni correnti sull'Italia e sugli Italiani sottolineando invece il fenomeno nuovo del “risorgimento” e la possibilità di una trasformazione politica in senso confederale.

Il viaggio del 1808, da studente, rivelò una vera vocazione e fu solo il primo di una lunga serie. Così i ripetuti soggiorni, l'intensa corrispondenza epistolare con molti dei più importanti giuristi della penisola, la fondazione di riviste, la lettura capillare e la recensione della letteratura scientifica, le traduzioni furono le basi per sviluppare una conoscenza profonda e offrire giudizi *in complexu* favorevoli⁴ sulle condizioni dell'Italia e della sua cultura⁵. Mittermaier – da studioso tedesco – era ben consapevole dei limiti e delle lacune delle Facoltà giuridiche italiane: «Il sistema degli studii anche non abbraccia la scienza in tutta la sua estensione, e ne' varii suoi rami. In nessuna università d'Italia sono così pienamente insegnate tutte le varie materie, come nelle università di Germania. In alcune università italiane manca, per esempio la cattedra della filosofia del

diritto; in altre quella di diritto pubblico, e generalmente poi quella della storia del diritto. Ad una buona storica trattazione del diritto nemmeno si pensa»⁶. Tuttavia il professore di Heidelberg – così attento alla giurisprudenza “pratica”⁷ – sapeva bene che in Italia le Università rappresentavano solo una parte del perimetro della cultura giuridica.

In un passaggio *Delle condizioni d'Italia* si può cogliere bene la “visione italiana” di Mittermaier. Il fatto che i professori di diritto fossero per la maggior parte anche avvocati non era da disprezzare⁸. Anzi, «questa unione della vita d'affari alla scientifica fa che in Italia non occorre quell'aspra divisione fra teorici e pratici, come in Germania. Quivi i professori, troppo alla vita estranei, accampano le loro teorie in maniera che urta il pratico; e quindi da costui si sente ad ogni occasione il teorico messo in ridicolo. I più distinti professori di legge a Roma, a Napoli, a Pisa e a Bologna sono in pari tempo distinti avvocati»⁹. Avvocati – anche per necessità economica visti gli scarni salari – gli eruditi italiani rivelavano pure un'altra peculiare attitudine: per l'arte e la letteratura, a tal punto da esercitare un influsso salutare sulle opere scientifiche e sull'attività degli uomini di stato. Basta assistere a Napoli ad una «pubblica procedura verbale» per vedere coniugati questi caratteri. «Quale maschia, dignitosa e chiara eloquenza, che non consiste puramente in vuote frasi, dispiegano molti avvocati napoletani! È un piacere seguir l'abile oratore, che rapido sa rilevare il vero punto della questione, intorno il quale la cosa si aggira, e analiticamente sviluppare tutti gli indizii con mirabile sagacità»¹⁰. È interessante il fatto che Mittermaier individui una “prova” di tutto ciò nei congressi scientifici che iniziarono a tenersi sul finire degli anni Trenta.

A conferma del pratico ingegno e del fine tatto degli italiani, citiamo ancora i congressi scientifici che si tennero a Pisa, a Firenze, a Torino, a Padova, a Lucca e a Milano. Noi abbiamo con attenzione scorsi gli atti di questi congressi, ed anche assistito a quel di Firenze. Subitamente l'italiano, accorto e tenero della patria, comprese che qui non si trattava solo di scientifiche disquisizioni, della soluzione di alcuni punti dottrinali, ma più presto di grandi questioni importanti per il benessere d'Italia, della nazionale economia, dell'educazione popolare, dei modi di attuare un migliore stato sociale: comprese ben egli che sarebbesi molto guadagnato se i pratici le loro idee e sperienze su questi punti esponessero, e se l'incitamento una volta dato animasse a ricerche ulteriori¹¹.

Così Mittermaier in due sole pagine riesce a collegare l'*habitus* del giurista italiano, "pratico", letterato, eloquente, ai congressi degli scienziati che si tennero tra il 1839 (Pisa) e il 1847 (Venezia). Eppure i giuristi non erano annoverati tra gli "scienziati". Allora come spiegare questo legame? La "società dei giureconsulti"¹² evocata nel titolo è una delle formule usate nel corso dell'Ottocento per definire il fenomeno dell'ideazione, dell'associazione e della sottoscrizione a riviste, collane ed enciclopedie. Richiamo qui questa espressione per trasmettere il senso dell'azione collettiva e il valore della sociabilità tra i giuristi, soprattutto pratici, che rilevano nel torno di anni considerato. Bisogna pertanto approfondire un tema che non è mai stato oggetto di specifica attenzione. Questa sarà dunque l'occasione per una prima disamina. Ritroveremo comunque più avanti Mittermaier e si capirà il perché.

I giuristi vanno a congresso?

Apparentemente i professionisti del giure restano esclusi dalla vicenda italiana dei primi nove congressi scientifici (1839-1847). Le ragioni sono molteplici. In analogia con quanto accadeva in alcune nazioni europee (Svizzera, Germania, Gran Bretagna), tali congressi erano nati per riunire gli studiosi nel campo delle scienze naturali, fisiche, mediche, agrarie e delle "tecnologie"¹³. Come è noto, essi furono un'importante occasione per la formazione di una comunità scientifica nazionale e per definire il ruolo e il carattere professionale dello studioso in rapporto alle diverse tipologie di istituzioni scientifiche e culturali. L'*identikit* dello "scienziato" rimase invero problematico, con allargamenti successivi e proposte di vario segno volte alla maggiore "specializzazione", con una più spiccata articolazione interna dei congressi. Ebbe un peso importante anche la originaria *actio finium regundorum* richiesta dal Granduca di Toscana per far tenere a Pisa il primo congresso¹⁴, ovvero escludere le discipline più sensibili dal punto di vista politico: letteratura, diritto, economia, statistica, amministrazione, scienza del governo.

In realtà, la "partecipazione" dei giuristi ai congressi, come vedremo, deve essere inquadrata in una prospettiva più ampia e, per certi versi, più specifica. Invero, il tema della "sociabilità" dei professionisti del diritto è stato poco coltivato, almeno nella sua dimensione di fondamento antropologico della cultura giuridica ottocentesca. Conosciamo meglio alcuni snodi del tessuto connettivo

che ha unito progressivamente quella speciale categoria di “intellettuali” che sono i giuristi impegnati nel processo di “nazionalizzazione” ma rimane ancora sfocata l’immagine “complessiva”. Stimoli di riflessione sono venuti in particolare dal filone storiografico che ha saputo enucleare nuovi elementi di analisi cogliendo l’intreccio tra le culture politiche, le forme di sociabilità e di azione collettiva, le manifestazioni della comunicazione artistica, dei processi di nazionalizzazione e di costruzione di identità “popolari”, anche nella prospettiva di un aggiornato *cultural history approach*. La storia del nostro Risorgimento nazionale ne ha tratto, nell’insieme, indicazioni utili¹⁵. In questo quadro, tuttavia, lo spazio dei giuristi – come specifico gruppo professionale – è evanescente¹⁶ a meno che a prevalere non siano altre dimensioni, quella politico-istituzionale e “patriottica” e quella letteraria, quasi a prescindere dal *background* professionale. Ma è proprio questo carattere “eclettico” – come si dirà – il vero tratto caratterizzante la struttura della cultura giuridica italiana per molti decenni e certamente per tutta l’epoca risorgimentale. L’essere giurista, tuttavia, non è un “accidente” che si possa obliterare senza perdere una parte rilevante del “tutto” e solo la considerazione complessiva dell’*habitus*, direi della “postura”, del giurista può contribuire a coglierne tutta l’importanza, essa sì politica e sociale.

È innegabile che i giuristi facciano parte del “senno della nazione” e del “parlamento della scienza”. Questa appartenenza, tuttavia, deve essere colta nelle sue peculiarità e nel più ampio contesto delle élites strategiche del Risorgimento e del processo di formazione dello Stato unitario. I congressi determinarono una spinta all’unione, al dialogo e alla condivisione. Ne derivò l’impegno comune di scienziati che, al di là delle differenze, provenivano da tutta Italia. Il numero dei partecipanti mostra un indubbio successo: dai poco più di quattrocento congressisti pisani al picco degli oltre milleseicento presenti alla riunione napoletana. Il congresso – che mette in collegamento diretto, fisico e intellettuale, tanti studiosi e *amateur* – appare l’antidoto alla difficoltà di comunicazione denunciata per tutto il periodo.

Anche l’intellettuale-giurista della Restaurazione non si sottrae al grave problema dell’isolamento, morale e materiale, fatto di censura, di dazi, di pirateria editoriale, di scarsi guadagni¹⁷, il fenomeno, anzitutto politico, che Lodovico di Breme denunciava con sarcasmo: «le défaut des communications commerciales et littéraires en Italie, depuis les *restaurateurs*, ne se fait jamais sentir si douloureusement que lorsqu’on s’essaye à monter une correspondance littéraire, et une entreprise de librairie. Passe pour les frais; mais c’est qu’il n’y a rien

d'organisé, et que l'intention de ces Princes, d'isoler leurs sujets et d'entourer les rapports dans la presqu'île, se manifeste en toutes choses. Voilà un sujet à traiter sous le titre *Du danger des communications sociales au 19e siècle. Par un ami de l'ordre*¹⁸. Ancora una volta la testimonianza di Mittermaier torna utile: «Le più forti querele levano gli eruditi e specialmente gli scrittori. In nessun paese ha lo scritto a combattere con tanti ostacoli con quanti in Italia [...]. I librai non sono tra loro in corrispondenza come in Germania [...]. Fanno eccezione solamente i libri spirituali, i romanzi e le poesie, che più facilmente son reperibili presso tutti i librai»¹⁹. Non è certo casuale che nel corso dei congressi i problemi del mercato editoriale, del diritto d'autore e della pirateria libraria fossero debitamente affrontati. Poteva apparire velleitaria la proposta del Serristori, presentata al congresso di Lucca, per conto di una Commissione di cui faceva parte anche il Vieusseux, per far nascere a Firenze una fiera libraria come quella che si svolgeva a Lipsia²⁰. Tuttavia, si trattava di un problema trasversale che toccava il tema più generale della "comunicazione".

In occasione del primo Congresso giuridico italiano che si tenne a Roma nell'autunno del 1872 i passati governi furono accusati di essere stati i principali fattori di ostacolo. «Essi avevano condannato i singoli uomini, che del giure si occupavano a studiare silenziosi nei loro gabinetti, studi meno fruttuosi certo di quelli che si fanno in comune dove i lumi dei singoli e dove la volontà collettiva da quella forza per la quale i veri sorgono potenti e si fanno riconoscere da tutti»²¹.

Ma, a prescindere dalla vicenda dei congressi degli scienziati sulla quale tornerò in conclusione, c'è da chiedersi quale fosse il "tessuto connettivo", la rete di "luoghi" e di "istituzioni" che contribuiva se non a rompere, almeno a mitigare i rigori dell'"isolamento". Quali sono state le "prove di comunità"²² dei giuristi? Questo tema meriterebbe ulteriori approfondimenti per comprendere meglio gli snodi fondamentali della cultura giuridica italiana lungo tutto il XIX secolo. I "cantieri storiografici" che sono stati aperti o ampliati nel corso degli ultimi decenni offrono già parecchio materiale. Un terreno, sempre più dissodato, è quello che interessa il giurista in quanto *pratico*, ovvero professionista del diritto nel contesto sociale e forense²³. Nel foro si conciliano la teoria e la prassi e si dà forma alla figura del giureconsulto italiano²⁴. L'avvocatura e la magistratura restano, per una buona parte dell'Ottocento, la nervatura essenziale del *sapere giuridico*. Stili, culture, letteratura, riviste hanno quale punto di riferimento principale quel binomio.

Altro ambito è quello che riguarda le scuole private di diritto, spesso collegate agli studi professionali. La grande cultura napoletana della Restaurazione non sarebbe neppure concepibile senza tenere conto del ruolo svolto dalle scuole private²⁵, da Poerio a Savarese, da Pisanelli a Mancini, da Liberatore a De Augustinis, da Correr a Manna, da A. Scialoja a Pessina (e oltre): giovani brillanti che diventano precocemente maestri, educano altra gioventù, in un clima che, malgrado le difficoltà, è culturalmente più aperto e “libero” dell’Università imbalsamata e sorvegliata dalle varie polizie²⁶, e mette a frutto saperi compositi: il binomio costitutivo storia/filosofia; il linguaggio economico; il diritto pubblico; la legislazione comparata per contribuire a dare sostanza *civile* alla scienza giuridica. L’esperienza napoletana ha senza dubbio un valore primario, ma come non ricordare, per esempio, anche le esperienze siciliane²⁷ o il pur breve insegnamento privato di Romagnosi che “produce” comunque allievi come Cattaneo, Ferrari o Giuseppe Sacchi, o quello di Giuseppe Zanardelli a Brescia²⁸?

Un altro cantiere – strettamente collegato ai primi due – è affollato di riviste e stimolato a seguire percorsi “europei”. Per molti versi la Restaurazione è anche la prima grande età delle riviste giuridiche²⁹. Nel “programma” premesso al primo fascicolo delle *Annales de législation et de jurisprudence*³⁰, Pellegrino Rossi mette in rilievo la specificità e l’efficacia di *medium* della forma-rivista: gli uomini e le cose camminano così in fretta, l’evoluzione del pensiero è così rapida che chi, specie nell’ambito della «littérature politique», dedicasse vent’anni a scrivere un libro eccellente per prevenire i pericoli della conservazione fine a stessa e della precipitazione insensata rischierebbe d’arrivare con vent’anni di ritardo. «Pour les sciences politiques plus que pour les autres, il faut que, dans le nombre des écrivains qui s’en occupent, il y en ait qui se dévouent, s’il est permis de le dire, au rôle d’éclaireurs et de troupes légères»³¹. In un’Italia che Federico Confalonieri giudica, anche alla luce dell’esperienza bruciante del *Conciliatore*, apatica, priva di vere energie intellettuali, e dove «...la libertà del pensiero è od oppressa, od esagerata dalla diuturna sensazione del malessere in cui viviamo, e dell’obbrobrio nazionale a cui siamo esposti...», primo dovere per un giornale è quello di rendere più europea la Penisola. «Farà sempre più vantaggio in un paese un buon gabinetto di lettura europea, che una stentata accademia di produzioni originali [...]»³². Le riviste possono diventare vettori di “progresso”³³ e mezzi naturali di “comunicazione sociale”, collegano gli studiosi ai pratici e nei casi migliori si rivelano “palestre” e stimolo per formare quelle “truppe leggere” di cui parlava Rossi. La «repubblica delle lettere»³⁴ e i *network* epistolari rappre-

sentano, nonostante tutti i problemi ricordati, un altro fondamentale elemento della "società dei giureconsulti".

Il *Grand Tour* epistolare è una esperienza di straordinario rilievo per comprendere le ragioni profonde della comunicazione scientifica. Parimenti, la circolazione culturale e scientifica attraverso le traduzioni di libri ed articoli dà vita ad un altro capitolo primario che, per il caso italiano, si colora di caratteri speciali e assume un particolare interesse. La traduzione è talvolta *reinvenzione* dell'opera originale, adattamento al contesto, capacità di "trapianti" per la cui singolare riuscita il traduttore deve ricorrere ad "anticoagulanti" che fanno parte del *suo* universo intellettuale. Il rapporto tra il testo e l'ipertesto non ha nulla di *oggettivo* e sa ben poco di mera *influenza*³⁵. Anche i circoli, i gabinetti di lettura, le Accademie, i salotti letterari, i caffè rappresentano "luoghi" della sociabilità giuridica che meriterebbe scavi più approfonditi e termini di comparazione. È collegando tutti questi "contesti" – tra loro intrecciati – che si potrà ricostruire il quadro più esaustivo della cultura giuridica della Restaurazione.

Il canone eclettico come tessuto connettivo dei giuristi

La letteratura giuridica, le traduzioni, le riviste di vario genere, gli epistolari, i luoghi, veri e propri, di "sociabilità", i viaggi contribuirono a prefigurare – per riprendere la nota riflessione leopardiana³⁶ – un abbozzo di "società stretta" dei giuristi italiani contribuendo a creare legami e condivisione di idee e di progetti. In alcuni saggi recenti³⁷ mi sono interrogato su quale si può considerare, nei decenni centrali del Risorgimento nazionale (1825-1860), la "piattaforma" culturale che ha progressivamente avvicinato i giuristi degli Stati italiani e ha "facilitato" l'avvio del processo di comunicazione. Interrogarsi sulla formazione di una cultura giuridica nazionale significa, infatti, anche porsi il problema della possibilità di individuare un insieme di autori, di testi e di temi che hanno contribuito a formare una parte significativa del lessico, delle categorie e, si potrebbe dire, del grado di "parentela" che avvicina o allontana i giuristi italiani.

Da questo approccio è scaturita l'ipotesi che nel corso del primo Ottocento avesse preso forma quello che ho definito il *canone eclettico*, ovvero un *nucleo* fondante, un *perno centrale* rappresentato da un binomio, solo all'apparenza sorprendente, formato da due autori diversi, per caratteri e orizzonti intellettuali, come Giambattista Vico e Giandomenico Romagnosi. La straordinaria e

incomparabile presenza di questi due autori e delle relative tradizioni culturali e *discorsive* rappresentò, per almeno tutta la prima metà dell'Ottocento, una *piattaforma culturale* che esisteva prima delle *scuole* e dei *modelli* (per poi *confondersi* spesso con i dibattiti metodologici attorno alle *scuole* e agli *orientamenti*) e che possedeva quindi *radicazioni nazionali profonde*. Si tratta soprattutto di modi di essere, di atteggiamenti che non hanno prodotto sistemazioni organiche, ma che hanno certamente influito sul dispiegarsi della figura “tipo” del giurista pratico della Restaurazione. Quello che ho chiamato *canone eclettico* può dunque essere visto anche come una struttura discorsiva che genera una «costellazione narrativa» destinata a generare alcune «figure profonde»³⁸ quali la ricerca di una genealogia, la ricostruzione della catena dei tempi, il tema dell'incivilimento, il carattere mediano del genio nazionale.

In questa sede interessa segnalare solo due aspetti del canone eclettico: il primo consiste nell'idea che esso sia anzitutto uno *strato*³⁹ *culturale*, una *piattaforma* che è parte integrante dell'antropologia del giurista italiano, contribuendo a formarne in maniera significativa l'*habitus*⁴⁰. Il secondo profilo riguarda la sua funzione legittimante volta a rafforzare la coscienza ideologica della “naturale” vocazione del “genio italico”⁴¹ per il “giusto mezzo”⁴²: il *Beruf* del giurista italiano per il temperamento degli eccessi, per la conciliazione degli “estremi” in lotta fra loro.

Questo “genio” nazionale – che proprio in quei decenni si stava costruendo nel cantiere del “canone risorgimentale” – molto doveva all'impegno dei giuristi “neo-vichiani” e “romagnosiani” che sentivano in maniera crescente, attraverso la dimensione *storico-filosofico-dogmatica* e gli strumenti nuovi dell'analisi giuridica (comparazione, economia, enciclopedismo), un più forte legame di *parentela*⁴³. Giuseppe Pisanelli dirà in Parlamento che in Italia – e in specie a Napoli – vi fu una scuola diversa da quella meramente storica, savignyana. «Vi era un'altra Scuola (...) che comprendeva ad un tempo l'elemento razionale e l'elemento fenomenale, che abbraccia la storia e la filosofia; era la scuola che nacque in Italia con la gran mente di Vico! È questa la vera scuola giuridica ...»⁴⁴. In questo strato possono trovare posto e “convivere” la storia e la ragione, la catena dei tempi e la filosofia dell'incivilimento, l'idea di progresso e lo spirito di moderazione, la nazione e le tradizioni legislative degli Stati, il rapporto tra dottrina e prassi. Il sintagma *storico-filosofico-dogmatico*⁴⁵ sostanzia il canone eclettico e permea la cultura giuridica italiana ottocentesca.

I giuristi a congresso!

Questo "tessuto eclettico" che caratterizza il giurista "risorgimentale" ci deve far ritornare, per concludere, sul tema dei congressi degli scienziati. Le ragioni della loro iniziale "esclusione" sono note e nondimeno la questione merita una più specifica riflessione. I giuristi facevano parte, secondo gli "scienziati", della capiente categoria dei "letterati". Per certi versi furono i congressi a identificare i rispettivi caratteri⁴⁶. Ma quel legame appariva a Mittermaier proprio un tratto tipizzante e positivo del giurista italiano. Giuseppe Montanelli è uno dei numerosi avvocati-letterati che sostiene la necessità di un'alleanza tra la letteratura e il diritto: «Perciò, o Giovani, difendete la letteratura nelle scuole della giurisprudenza, e la giurisprudenza nei circoli letterarii. L'unione nelle idee come nella vita è il bisogno della umanità, il bisogno d'Italia»⁴⁷. Carlo Luciano Bonaparte principe di Canino e di Musignano⁴⁸, nipote di Napoleone I, promotore e protagonista dei congressi, già noto zoologo e botanico, poi singolare figura di agitatore politico, aveva manifestato al principio la sua contrarietà ad ammettere i "non-scienziati"⁴⁹ per cambiare poi orientamento. La Facoltà politico-legale di Pavia – in vista del congresso milanese – chiese, con esito però negativo, di poter partecipare come "corpo" e quindi come "facoltà di scienze positive"⁵⁰. Tuttavia, nel corso degli anni '40 l'allargamento delle categorie di ammissibili aprì sempre più le porte ai "letterati" e ai cultori delle scienze morali. Il presidente designato del congresso padovano il conte Andrea Cittadella Vigodarzere⁵¹, di formazione giuridica, aveva spinto in questa direzione e nel più partecipato dei congressi, quello napoletano del 1845, venne istituita la sezione di geografia e archeologia.

L'agricoltura (e le varie Accademie di riferimento), con i suoi contratti, la questione della mezzadria, delle grandi proprietà e dell'affitto, i sistemi d'irrigazione, il credito, l'economia rurale funzionarono da apripista⁵². Il più importante criminalista del periodo, Giovanni Carmignani, partecipò al congresso di Pisa del 1839 intervenendo sul diritto agrario e sul suo rapporto col sistema manifatturiero. Nel congresso di Napoli del 1845 – che ebbe in Giambattista Vico, il nume tutelare, effigiato nella medaglia celebrativa che aveva incisa sull'altra faccia "la figura dell'Italia" con «in mano la fiaccola rischiaratrice che due volte in via di civiltà condusse l'Europa»⁵³ – Pasquale Stanislao Mancini e Antonio Scialoja dibatterono sul problema del credito ipotecario e agrario ma anche sull'assistenza ai poveri, sul lavoro dei fanciulli e sulla colonizzazione (insieme a Emerico Amari e Vito d'Ondes Reggio). L'educazione popolare aveva fatto la

sua apparizione nel congresso di Lucca. I temi “dei delitti e delle pene” e del carcere avevano mosso i “primi passi” nella sezione di medicina del congresso di Firenze (1841), presentati dai riformatori Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Primo Ronchivecchi e il nostro Mittermaier. Il dibattito proseguì attraverso le riviste e numerose pubblicazioni e fu ripreso con maggiore ampiezza nei congressi di Padova (1842) e di Lucca (1843) quando medici, giuristi, educatori e “scienziati” dibatterono sui diversi modelli di carcere e quindi sugli effetti sanitari, igienici, sociali e tecnico-giuridici della segregazione o meno⁵⁴.

I “giuristi” quindi non restarono estranei ai congressi, vi parteciparono in varie vesti avendo un ruolo proprio grazie al loro *habitus* “eclettico”. Tutti i giuriconsulti citati sono specialisti del diritto, ma anche “economisti”, “educatori” e, per alcuni versi, “letterati”: figure esemplari di intellettuali che nel giuridico hanno il linguaggio ordinatore vocato naturalmente a intrecciarsi con l’economia e la statistica, la storia, la pedagogia e la concretissima agronomia. Siamo quindi ancora molto lontani da quella figura di giurista *novus* che emergerà in maniera rilevante negli ultimi decenni dell’Ottocento a seguito della crescente scientificizzazione, per lo più di matrice pandettistica. Il giurista nazionale, anzitutto professore universitario, scienziato, funzionario pubblico e uomo di stato si lascerà alle spalle, non senza resistenze, la figura del giurista “municipale”, forense, prevalentemente *pratico* e meno “burocratizzato”⁵⁵: tale metamorfosi presuppone un mutamento di “scala”, la nascita e lo sviluppo dello Stato nazionale che istituisce uno spazio pubblico che *attrae* i giuristi verso i suoi crescenti apparati (dopo gli anni ’70) e sancisce l’inizio di una trasformazione antropologica che tocca nel profondo la struttura costituzionale, i *corpi* dello Stato e il rapporto con la società.

Nell’età dei primi congressi il giurista si colloca ancora all’incrocio dei “saperi dell’incivilimento” che non a caso formano il “nucleo” del *canone eclettico*.

Sono i pratici ad essere ancora una volta evocati. Il giurista pratico per eccellenza è l’avvocato. «Distinti assai sono in Italia gli avvocati, tra quali si manifesta il più vivo interesse per le cose pubbliche. Lo spirito di corpo assegna ad essi in Italia una più ragguardevole posizione. [...] Si comprende bene come tra simili circostanze si svolga tra gli italiani avvocati, massime là dove è pubblica e verbale la procedura, un nobile orgoglio e un sentimento di sé che loro infonde coraggio»⁵⁶. Gli avvocati, nel contesto della retorica letteraria ottocentesca, sono specialisti nell’esercizio della “parola”, di quella scritta e socializzata attraverso opere e opuscoli, e di quella pronunciata nelle aule dei tribunali. Gli “avvocati

del Risorgimento”⁵⁷ e gli studenti di legge sono tra i soggetti più attivi nell’associazionismo (anche sovversivo), nella circolazione delle idee, nella formazione di una sfera pubblica criticante. Nell’arco di pochi decenni l’isolamento viene mitigato – come è noto – da questo *network* della “parola”, della sociabilità e delle “opinioni”. Il “corpo eloquente”⁵⁸ affonda qui le sue radici.

*La dimensione “costituzionale” della parola
e la sfera pubblica del dibattito*

Uno dei maggiori sostenitori del nono (e ultimo) congresso preunitario, quello veneziano del 1847⁵⁹, fu l’avvocato Daniele Manin. Come era accaduto nelle precedenti edizioni, una guida storica della città e del suo territorio (*Venezia e le sue lagune*) attendeva i partecipanti. Per i tre massicci volumi Manin aveva redatto un corposo contributo sulla *Giurisprudenza veneta*. Tracciando un disegno complessivo della civiltà giuridica veneziana, l’autore ne rimpiangeva, tra le nebbie del mito, alcuni aspetti del funzionamento della giustizia criminale enfatizzando il ruolo dell’avvocato, del contraddittorio e dell’oralità⁶⁰. Manin rappresenta bene la generazione di avvocati “eclettici” e risorgimentali che si formò tra gli anni Venti e il ’48. Si era laureato con una tesi in diritto penale nella quale auspicava l’abolizione della pena di morte. Dal 1824 aveva cercato, senza riuscirci, di dare vita ad una rivista – lo strumento privilegiato della sociabilità dei giuristi –, la *Biblioteca legale*, iniziativa a cui avevano aderito personaggi come Gian Domenico Romagnosi, Melchiorre Gioia e Giuseppe Marocco. Avvocato colto (sua l’impresa di tradurre le *Pandectae Justinianae* di Robert-Joseph Pothier), fu poi attivo come consulente legale della Società per la costruzione della ferrovia Venezia-Milano⁶¹. La sua partecipazione “politica” al congresso gli costò la sempre più stretta sorveglianza della polizia austriaca. Agli inizi del 1848 Manin presentò alla Congregazione Centrale delle Province Venete una *Istanza* per la riforma della giustizia penale nel Lombardo-Veneto riprendendo il tema del rapporto tra oralità, pubblicità del giudizio e ruolo di garanzia “costituzionale” dell’avvocato nel processo penale. Queste idee erano condivise e già nel *Giornale di giurisprudenza austriaca*, la rivista fondata e diretta sino al fatidico 1847 da Leone Fortis⁶², erano stati pubblicati alcuni saggi sulla necessità della riforma del processo penale in senso “accusatorio”⁶³. Ma i riferimenti principali di Manin non potevano che essere Karl Mittermaier e i suoi lavori

sull'oralità, la pubblicità e il processo con il problema della partecipazione dei giurati⁶⁴. Le opere e le idee del penalista tedesco – maturate nel difficile contesto riformatore germanico e in particolare del Baden – avevano trovato in Italia la più ampia recezione nel Lombardo-Veneto⁶⁵ e divennero il principale punto di riferimento sulle questioni riguardanti la teoria della prova, il ruolo dei giudici e i principi accusatori del processo.

Anche per Manin questi istituti avrebbero dovuto essere le basi per la riforma della giustizia penale austriaca, quasi a “restaurare” il mitizzato “modello” veneziano. Proprio a Venezia, nell'agosto del 1850, sarebbe apparso il primo numero de “L'Eco dei Tribunali”, una rivista fondata da Paride Zajotti, figlio del noto magistrato, suo omonimo, per dare vita ad un «Giornale dei Pubblici Dibattimenti». Dopo che in Austria le riforme costituzionali del 1849 e il Regolamento Provvisorio di Procedura Penale del 1850 avevano introdotto nel processo penale elementi di oralità, contraddittorio/difesa, pubblicità, anche i liberali del Lombardo-Veneto confidavano nell'estensione di misure che avrebbero potuto declinare al passato la *Franziskana*, ovvero il deplorato modello asburgico del 1803. Ancora una volta il grande protagonista – vero e proprio padre spirituale – fu Mittermaier di cui «L'Eco dei Tribunali» pubblicò una serie di importanti contributi. La reazione ebbe però ancora una volta la meglio con lo stato d'assedio e le leggi militari. Per Mittermaier e i giuristi italiani che interloquivano con lui era sempre più evidente la relazione tra i progressi della condizione politica e gli sviluppi inerenti al processo penale⁶⁶. La “giustizia in pubblico” era per gli avvocati liberali uno dei pilastri del processo di *incivilimento*. Evidenti erano i profili costituzionali (a cominciare dalla pubblicità e dalla giuria) collegati strettamente alla dimensione dell'*Öffentlichkeit*⁶⁷ e della *penalistica civile*⁶⁸.

Nei tre congressi che si tennero dopo l'Unità la “legislazione” entrò nel novero delle “scienze ammesse”⁶⁹. Nell'ultimo congresso “plenario”, quello palermitano del 1875⁷⁰, i rappresentanti delle scienze legali si riunirono nella nona sezione. Ma già nel 1871 il Circolo legale di Roma – seguendo una linea emersa nel corso degli anni '60 – aveva promosso il primo Congresso giuridico italiano che si tenne l'anno dopo nella nuova capitale, convegno al quale parteciparono soprattutto avvocati (e professori-avvocati come Mancini, Pessina, Ceneri, Savarese) e parlamentari, invitati a dibattere su alcune delle questioni più urgenti per la riforma del sistema giuridico nazionale. «Niun popolo però più dell'italiano sente il bisogno di un congresso giuridico nazionale. Perché, ricostituita oggidi la nostra unità politica è necessario che ad essa risponda l'unità di legisla-

zione, la quale deve portare l'impronta del genio nazionale, e trarre profitto dai più recenti progressi delle scienze giuridiche»⁷¹.

La vicenda dei Congressi giuridici nell'Italia liberale resta da studiare⁷². Probabilmente se si fosse voluto coniare una medaglia celebrativa per il primo congresso del 1872, uno dei lati avrebbe dovuto effigiare Carl Joseph Anton Mittermaier che nel 1844 aveva concluso la sua riflessione con queste parole: «Daranno senza dubbio i congressi italiani utili frutti, e sempre più stringeranno tra i dotti e gli uomini di stato in Italia un legame intellettuale, e le indagini e discussioni scientifiche torneranno al viver fruttuose»⁷³.

Note

1. Heinz Mohnhaupt, *Rechtsvergleichung in Mittermaiers "Kritischer Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes" (1829-1856)*, in *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts*, a cura di Michael Stolleis, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1999, pp. 277-295. Emerico Amari considerava Mittermaier una «biblioteca vivente di leggi comparate» (*Critica di una scienza delle legislazioni comparate* (1857), introduzione di Vittorio Frosini, vol. I, Edizioni della Regione siciliana, Palermo 1969, p. 237, n. 3).

2. *Delle condizioni d'Italia del cav. Carlo Dr. Mittermaier [...] con un capitolo inedito dell'autore e con note del traduttore*, versione dell'Abate Pietro Mugna, Stamperia di G.B. Hirschfeld, Lipsia, Presso Tendler e Schäfer, Milano e Vienna 1845. L'opera è stata riedita in tedesco nel 1988 a cura di Erik Jayme, Manutius Verlag, Heidelberg. Già nel 1842 era stato tradotto e pubblicato il saggio di Mittermaier *Ueber die Fortschritte des Rechtsstudiums in Italien in Bezug auf die Rechtsgeschichte Italiens*, «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», 14 (1842); *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, e sullo stato dello studio del diritto in Italia. Memoria del professore Mittermayer*, «Annali Universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», vol. LXXI, gennaio-febbraio-marzo 1842, pp. 291-308, vol. LXXII, aprile-maggio-giugno 1842, pp. 20-29, 145-156, 254-271. Di recente è stata ripubblicata in Germania l'altra sua raccolta di scritti dedicati all'Italia: *Über den gegenwärtigen Stand der Rechtswissenschaft in Italien (1851-1852)*, con una introduzione di Martin Gebauer, a cura di Thomas Vormbaum. Su questa silloge dei primi anni '50, *Sullo stato attuale della giurisprudenza in Italia con esame dei libri e giornali di giurisprudenza più importanti pubblicati in Italia da tre anni*, pubblicata in «L'Eco dei Tribunali», v. Mario Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia Unita*, in *Storia e cultura giuridica in Italia dalla Unità alla Repubblica*, a cura di Aldo Schiavone, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 150. Sulle rappresentazioni dell'Italia e degli Italiani durante il Risorgimento v. per una bella analisi storiografica (che non tiene però conto dell'opera di Mittermaier) Silvana Patriarca, *Indolence and Regeneration: Tropes and Tensions of Risorgimento Patriotism*, «The American Historical Review», CX (2005), n. 2, pp. 380-408.

3. Mal tradotta dall'abate Mugna, conteneva, in aggiunta alla versione originale, una lettera di Mittermaier al traduttore nella quale collegava i progressi italiani allo sviluppo della civiltà in Europa: cfr. Paola Balestreri, *Mittermaier e l'Italia. Orientamenti politici e dottrine processualistiche in un carteggio di metà Ottocento*, «Ius commune», X (1983), pp. 100-101.

4. Fin troppo benevoli ha commentato M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit. p. 147, n. 1.

5. Sulle opere di Mittermaier v. Luigi Nuzzo, *Bibliographie der Werke Karl Josef Anton Mittermaiers. Juristische Briefwechsel des 19. Jahrhunderts*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2004. Sul giudizio di Mittermaier v. anche Laura Moscati, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di Filippo Liotta, Monduzzi, Bologna 1999, pp. 311-313. Per le multiformi relazioni di Mittermaier con l'Italia v. Balestreri, *Mittermaier e l'Italia*, cit., pp. 97-140; Anna Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier (1835-1865)*, F. Angeli, Milano 1993; Moscati, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Carocci, Roma 1994; Jayme, *Mittermaier und Italien*, in *Carl Joseph Anton Mittermaier. Symposium 1987 in Heidelberg, Vorträge und Materialien*, a cura di Wilfried Küper,

R. von Decker & C. F. Müller, Heidelberg 1988, pp. 7-20; Gebauer, *Einführung: Mittermaiers Bericht über den gegenwärtigen Stand der italienischen Rechtswissenschaft aus des Jahren 1851 und 1852*, in Mittermaier, *Über den gegenwärtigen Stand*, cit., pp. VII-XXIV. Sul vastissimo carteggio di Mittermaier con i colleghi italiani v. Aldo Mazzacane, *Epistolari giuridici del secolo XIX. Progetto di edizione. Lettere a Carl Joseph Anton Mittermaier*, «Rechtshistorisches Journal», 14 (1995), pp. 437-443; Barbara Dölemeyer, *Wissenschaftliche Kommunikation im 19. Jahrhundert: Karl Joseph Mittermaiers juristisch-politische Korrespondenz*, «Ius Commune», 24 (1997), pp. 285-298; Mazzacane, *Alle origini della comparazione giuridica moderna: i carteggi di C.J.A. Mittermaier*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano 2001, pp. 15-38.

6. *Delle condizioni d'Italia*, cit., p. 216.

7. Lars Hendrik Riemer, "Die Welt regiert nicht sich durch Theorien". *Strafrechtsvergleichung und Rechtspolitik in Karl Joseph Anton Mittermaiers Konzept einer "Praktischen Rechtswissenschaft"*, in *Die Internationalisierung von Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik (1870-1930). Deutschland im Vergleich*, a cura di Sylvia Kesper-Biermann, Petra Overath, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, pp. 19-39.

8. Come è ben noto questo tema era stato evidenziato in maniera critica da Friedrich Carl von Savigny in occasione dei resoconti scientifici dei suoi *Italienische Reise* (cfr. il lavoro di Moscati, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Viella, Roma 2000). Su questi aspetti non posso qui che rinviare, anche per i riferimenti bibliografici, a Luigi Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 153-228, in part. pp. 161 ss.

9. *Delle condizioni d'Italia*, cit., pp. 27-28.

10. Ivi, p. 28.

11. Ivi, pp. 28-29.

12. Sull'espressione v. Cristina Vano, «Edificio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di Mazzacane e Pierangelo Schiera, Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 22-34, con riferimento all'attività di Pasquale Stanislao Mancini.

13. Per un'ottima analisi comparativa, che tiene conto dei "modelli" e delle varie proposte storiografiche v. Maria Pia Casalena, *Per lo Stato, per la Nazione. I congressi degli scienziati in Francia e in Italia (1830-1914)*, Carocci, Roma 2007.

14. Sulla lettera-programma del 28 marzo 1839 spedita per l'organizzazione del primo congresso italiano di Pisa, cfr. Carlo Fumian, *Il senno delle nazioni. I congressi degli scienziati italiani dell'Ottocento: una prospettiva comparata*, «Meridiana», n. 24, 1995, p.103. Marco Meriggi, *Prove di comunità. Sui congressi preunitari degli scienziati italiani*, in *Storia d'Italia. Annali 26. Scienze e cultura dell'Italia unita*, a cura di Francesco Cassata, Claudio Pogliano, Einaudi, Torino 2011, p. 18, cita Angelo Brofferio: i sovrani (a cominciare dal Granduca di Toscana) avevano permesso i Congressi «previa dichiarazione che nei Congressi non si dovesse discutere né di filosofia, né di politica, né di storia, né di eloquenza, né di poesia, né di legislazione, né di economia politica, né di pubblica amministrazione» (*Storia del Piemonte dal 1814 ai giorni nostri*, Stabilimento tipografico di A. Fontana, Torino 1849, parte I, pp. 89-90).

15. In particolare Alberto Mario Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Einaudi, Torino 2000. Cfr. anche *Immagini della nazione nell'Italia del Risorgimento*, a cura di Banti, Roberto Bizzocchi, Carocci, Roma 2002;

Banti, *Il Risorgimento italiano* (2004), Laterza, Roma-Bari 2011; *Storia d'Italia. Annali 22. Il Risorgimento*, a cura di Banti, Paul Ginsborg, Einaudi, Torino 2007; *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'unità*, a cura di Banti, Antonio Chiavistelli, Luca Mannori, Meriggi, Laterza, Roma-Bari 2011; *Nel nome dell'Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini*, a cura di Banti, Laterza, Roma-Bari 2011; *Scienze e cultura dell'Italia unita, Storia d'Italia. Annali 26. Scienze e cultura dell'Italia unita*, cit.

16. Mario Sbriccoli lo aveva notato parlando dei “penalisti civili” del primo Ottocento. Il loro ruolo e la loro *presenza* «si lascia[no] riconoscere a fatica. Intanto perché i giuristi godono obiettivamente, per la natura del loro mestiere, di una minore visibilità. La loro produzione non si rivolge al pubblico, ma è destinata ad altri giuristi, o a circolare in ambiti ristretti e specialistici: una commissione legislativa, il gabinetto di un sovrano, la camera di consiglio di un tribunale. Per giunta, il giurista è messo in ombra – ma anche protetto, per altri versi – dalla difficile penetrabilità della sua scienza. Essa mette in soggezione gli storici non giuristi i quali finiscono per aggirarne l'esistenza o sottovalutarne la funzione» (*La penalistica civile*, cit., p. 152).

17. Il problema della sfera pubblica dei lettori e della «comunità degli scrittori» è approfondito da Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Carocci, Roma 2006, pp. 119 ss. Cfr. anche Maria Iolanda Palazzolo, *I libri, il trono, l'altare. La censura nell'Italia della Restaurazione*, F. Angeli, Milano 2003.

18. Lettera di Ludovico di Breme a Simonde de Sismondi, Milan 15 août 1818, in *Lettere*, raccolte e annotate da P. Camporesi, Einaudi, Torino 1966, p. 532. In una lettera a Robert von Mohl (22 luglio 1845), Pasquale Stanislao Mancini si rammaricava di dover vivere in una «nazione che in fatto di commercio librario sembra circondata dalla muraglia della Cina» (cit. da Cristina Vano, «Edifizio della scienza nazionale», cit., p. 41). Il tema dell'isolamento dell'intellettuale negli Stati italiani della Restaurazione è colto efficacemente da Mannori, *La crisi dell'ordine plurale. Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in *Ordo Iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 137-180. Marino Berengo ha ricostruito le dinamiche della formazione, nel primo Ottocento, di un ceto di intellettuali che, esclusi dagli uffici governativi, operano all'interno di una vivace imprenditoria editoriale di tipo moderno. Cfr. Berengo, *Intellettuali e organizzazione della cultura nell'età della Restaurazione*, in *La Restaurazione in Italia: strutture e ideologie*, Istituto per la Storia del Risorgimento, Roma 1976, pp. 297-307 e in particolare il classico Id., *Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione*, Einaudi, Torino 1980.

19. *Delle condizioni d'Italia*, cit., pp. 35 e ss. «L'ingrata situazione, nella quale sono i dotti italiani, viene ancora da due circostanze aggravata, cioè dalla contraffazione e dalla severità della censura. Il primo male fu però a nostri giorni assai alleviato dalla convenzione, che tra loro conchiusero gli stati italiani, a tutela della proprietà letteraria. Un gran passo, il quale mostra ciò che può dalla confederazione degli stati operarsi, è già fatto; a Napoli fatalmente non accesse ancora alla convenzione, e quindi possono i libri facilmente colà contraffarsi. E più nocevole ancora è l'altra circostanza, che, ove sia anche un libro in uno stato e con permissione della censura stampato, l'editore non ha sicurtà che passar possa liberamente anche negli altri stati d'Italia. Un libro pubblicato per esempio in Toscana, esser deve in Roma ad una speciale revisione assoggettato, se entrar vuole nello stato del Papa. Noi potremmo addurre esempi delle gravi molestie, che noi stessi ai confini di uno stato durammo a cagione di libri nello stato vicino stampati sotto severa censura. Tarpa questa censura agli ingegni l'ale, e toglie ai

buoni amatori della patria la voglia di consegnar qualche cosa allo stampatore, non essendo lo scrittore certo se l'opera otterrà l'imprimatur [...]. I più generosi italiani, cordialmente ai loro principi devoti, si lagnano di questi impedimenti al commercio scientifico» (ivi, p.38).

20. Cfr. Giuseppe Carlo Marino, *La formazione dello spirito borghese in Italia*, La Nuova Italia, Firenze 1974, pp. 85 ss.

21. *Atti del primo Congresso giuridico italiano (25 novembre – 8 dicembre 1872)*, a cura di Guido Alpa, Tomo 2, Il Mulino, Bologna 2006, p. 1505.

22. Meriggi, *Prove di comunità*, cit.

23. Tra gli studi a carattere generale ricordo, per l'avvocatura, Hannes Siegriest, *Advokat, Bürger und Staat. Sozialgeschichte der Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und Schweiz (18-20 Jh.)*, V. Klostermann, Frankfurt am Main 1996; Marco Santoro, *Le trasformazioni nel campo giuridico. Avvocati, procuratori e notai dall'Unità alla Repubblica*, in *Storia d'Italia. Annali 10. I professionisti*, a cura di Maria Malatesta, Einaudi, Torino 1996; Nicola Antonacci, *Avvocati tra borghesia e libera professione*, «Rivista storica italiana», CXI (1999), n. 1, pp. 265-279; Ferdinando Treggiari, *Il ruolo degli avvocati nella formazione del giurista (secoli XVIII-XIX)*, «Rassegna forense», 32 (1999), n. 1, pp. 99-117; *Officium advocati*, a cura di Laurent Mayali, Antonio Padoa Schioppa, Dieter Simon, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2000; Francesca Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2002; Alpa, Remo Danovi, *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Il Mulino, Bologna 2003; Alpa, *La biblioteca dell'avvocato civilista nell'Ottocento*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 31 (2001), pp. 233-262; *Corpi e professioni tra passato e futuro*, a cura di Malatesta, Giuffrè, Milano 2002; Ead., *L'avvocatura europea tra autonomia e regolazione statale (XIX-XX secolo)*, in «Rassegna forense», 37 (2004) nn. 3-4, pp. 1161-1210; Antonella Meniconi, *La storia degli avvocati: primi bilanci e prospettive di ricerca*, «Le carte e la storia», 10 (2004) n. 2, pp. 57-70; *Sapere accademico e pratica legale fra Antico regime e unificazione nazionale*, a cura di Vito Piergiovanni, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova 2009; *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, a cura di Padoa Schioppa, Il Mulino, Bologna 2009. Per la magistratura, v. Pietro Saraceno, *Storia della magistratura italiana. Le origini. La Magistratura del Regno di Sardegna*, Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari, Roma 1993; *Magistrati e potere nella storia europea*, a cura di Raffaele Romanelli, Il Mulino, Bologna 1997; Gian Savino Pene Vidari, *Magistratura e codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a cura di Umberto Levra, Carocci, Roma 2000, pp. 207-221; Carolina Castellano, *Il mestiere del giudice. Magistrati e sistema giuridico tra i francesi e i Borboni (1799-1848)*, Il Mulino, Bologna 2004.

24. Come si può cogliere nel saggio del giovane Manna, in una delle riflessioni più lucide: Giovanni Manna, *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Off. Tipografica, Napoli 1839. Questo saggio venne subito ripreso e discusso da Matteo De Augustinis, *Della origine e natura della giurisprudenza, della giurisprudenza napoletana, e di un libro su tal subbietto dell'avvocato Giovanni Manna*, «Il Progresso delle scienze, delle lettere e delle arti», n.s. IX (1840), n. XXV, pp. 102-114. Sui caratteri dello scritto di Manna v. Orazio Abbamonte, *Potere pubblico e privata autonomia. Giovanni Manna e la scienza amministrativa nel Mezzogiorno*, Jovene, Napoli 1991, pp. 72 ss. Sul primato della dimensione forense e sulle allegazioni v. Enrico Cenni, *Sulla importanza e sul merito delle allegazioni degli avvocati napoletani massime nel secolo XVIII*, in *Studi di diritto pubblico ad occasione della contesa tra il Comune di Napoli ed i proprietari danneggiati per rifazione delle vie pubbliche. Con tre appendici [...]*, De Angelis, Napoli 1870, pp. 235-280.

25. Sul punto rinvio a Alfredo Zazo, *Le scuole private universitarie a Napoli dal 1799 al*

1860, in Gennaro Maria Monti, Zazo, *Da Roffredo di Benevento a Francesco de Sanctis*, Itēa Editrice, Napoli 1926, pp. 107-301; Paolo Ungari, *L'età del codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Esi, Napoli 1967, pp. 104 ss.; Mazzacane, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di Mazzacane, Vano, Jovene, Napoli 1994, pp. 77-113; Moscati, *Italianische Reise*, cit., pp. 145-152.

26. Berengo, *L'organizzazione della cultura nell'età della Restaurazione*, in Id., *Cultura e istituzioni nell'Ottocento italiano*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 89-93.

27. Cfr. Vittoria Calabrò, *Università e scuole private di diritto nella Sicilia dell'Ottocento. In margine ad una documentazione archivistica*, «Annali di storia delle Università italiane», 5 (2001), pp. 193-212.

28. Aldo Andrea Cassi, *Dalle barricate a Bava Beccaris. Giuseppe Zanardelli, un giurista nell'Italia del secondo Ottocento*, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 61 ss.

29. La «cultura» delle riviste giuridiche, a cura di Paolo Grossi, Giuffrè, Milano 1984; Grossi et alii, *La rivista jurídica en la cultura contemporanea*, a cura di Víctor Tau Anzoátegui, Ciudad Argentina, Buenos Aires 1997; *Juristische Zeitschriften in Europa*, a cura di Stolleis, Thomas Simon, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2006. Alcune utili riflessioni in Ettore Dezza, *Forme accusatorie e garanzie processuali nelle attese dei giuristi lombardo-veneti. Il primo anno de «L'Eco dei Tribunali» (1850-1851)*, in *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di Floriana Colao, Lacchè, Claudia Storti, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 31-75.

30. Sulla genesi, sulle trasformazioni e sui caratteri delle *Annales de législation et de jurisprudence* di Rossi, Dumont, Sismondi e Meynier ho scritto in Lacchè, «All'antica sua patria». Pellegrino Rossi e Simonde de Sismondi: relazioni intellettuali fra Ginevra e la Toscana, in *Sismondi e la civiltà toscana*, Atti del Convegno internazionale di studi, Pescia, 13-15 aprile 2000, a cura di Francesca Sofia, Olschki, Firenze 2001, pp. 51-91. Cfr. anche Alfred Dufour, *Hommage à Pellegrino Rossi (1787-1848). Genevois et Suisse à vocation européenne*, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 1998, pp. 13-14 e in particolare Id., *Genève et la science juridique européenne du début du XIXème siècle: la fonction mediatrice des Annales de Législation (1820-1823)*, in *Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne*, a cura di Jean-Françoise Kervégan, Mohnhaupt, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2001.

31. Pellegrino Rossi, *Avant-propos*, «Annales de législation et de jurisprudence», I (1820), p. IV.

32. «Pochi giudizj, e molti estratti di buone opere straniere, che faccian queste conoscere, anche a' ritrosi, ed economi lettori. Lodi ed incoraggiamento ad ogni cosa buona estera, e principalmente nazionale. Notizie il più che si può fresche ed esatte di tutto ciò che si passa da un fondo all'altro della Penisola, onde rendere gli abitatori della medesima terra parlante la medesima favella meno stranieri fra loro» (Lettera di Federico Confalonieri a Gino Capponi, Milano 15 novembre 1820, in *Carteggio del conte Federico Confalonieri ed altri documenti spettanti alla sua biografia*, pubblicato con annotazioni storiche a cura di Giuseppe Gallavresi, Parte II, Tipo-litografia Ripalta, Milano 1911, pp. 360-365: qui p. 361).

33. Su questo profilo si vedano soprattutto le osservazioni di Claudia Storti Storchi, «Preparare in ogni modo alla pratica. Il programma dei periodici giuridici milanesi dal decennio di resistenza all'unificazione legislativa (1850-1865)», in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di Maria Gigliola Di Renzo Villata, Giuffrè, Milano 2004, pp. 459 ss.

34. Così Vano, «*Il nostro autentico Gaio*». *Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica moderna*, Editoriale scientifica, Napoli 2000, pp. 57 ss.

35. Per i dati cfr. Filippo Ranieri, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in *Atti del III Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, vol. III, Olschki, Firenze 1977, pp. 1487-1504; Maria Teresa Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Jovene, Napoli 1987. Per gli esiti v. Pasquale Beneduce, «Traduttore-traditore». *Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechtswissenschaft und -praxis*, in *Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts*, a cura di Reiner Schulze, Duncker & Humblot, Berlin 1994, pp. 215 ss.

36. Giacomo Leopardi, *Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'Italiani*, Rizzoli, Milano 2012.

37. Cfr. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, cit.; *I giuristi italiani e il Risorgimento. Una proposta per rileggere la questione della cultura giuridica nazionale e delle "scuole" a partire dal canone eclettico*, «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*», 4 (2013), pp. 317-361; *Sulla vocazione del giurista italiano. Scienza giuridica, canone eclettico e Italian style tra '800 e '900*, «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*», 6 (2015), pp. 233-268.

38. Su questo concetto v. Banti, Ginsborg, *Per una nuova storia del Risorgimento*, in *Storia d'Italia. Annali 22. Il Risorgimento*, cit., pp. XXVIII ss.

39. Il concetto di "strato" richiama qui un approccio che è proprio del metodo storico, ma ampiamente usato e valorizzato dagli studi antropologici e dalla scienza del diritto comparato (per es. Ugo Mattei, Pier Giuseppe Monateri, *Introduzione breve al diritto comparato*, Cedam, Padova 1997, pp. 144 ss.). Esso è legato al concetto di tradizione (Monateri, *Presentazione* a Norbert Rouland, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1992, p. XIII) e, per la sua componente implicita, può essere avvicinato ai "crittotipi" (Rodolfo Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Utet, Torino 1997, pp. 125 ss.) o a modelli culturali "sottostanti" che contribuiscono a chiarire meglio il peso di certi discorsi e rappresentazioni sul modo di essere dei singoli sistemi giuridici. Il positivismo legale e statualistico ha coltivato a lungo l'illusione della *reductio ad unum* di un fenomeno sociale, il diritto, complesso, limitandone di molto lo spazio nell'analisi dei sistemi formali occidentali, e "lasciandolo", semmai, all'analisi antropologica delle società e delle realtà "altre". Ma esso forma un punto di vista arricchente per cercare di cogliere meglio fenomeni *latu sensu* culturali, identitari, incidenti, talvolta "senza apparire", sulla concezione e sulle articolazioni operative del "produrre diritto".

40. Nel senso di Pierre Bourdieu, *Habitus, code et codification*, «*Actes de la recherche en sciences sociales*», 1986, n. 64, pp. 40-44. Cfr. anche Id., *La distinzione. Critica sociale del gusto*, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 174-181.

41. Sul mito v., da diverse prospettive, Paolo Casini, *L'antica sapienza italica. Cronistoria di un mito*, Il Mulino, Bologna 1998; Ilario Tolomio, *Italarum sapientia. L'idea di esperienza nella storiografia filosofica italiana dell'età moderna*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1999; Erminia Irace, *Itale glorie*, Il Mulino, Bologna 2003.

42. «Si manifestava così la persuasione ideologica di un "giusto mezzo" come caratteristica propria del "genio" italiano, destinato a straordinarie fortune dopo l'unità e fondata su un eclettismo teorico tanto fragile quanto efficace. La scuola di Mancini fu tra le prime a propagandarla in maniera convincente ed organizzata» (Mazzacane, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, cit., p. 111).

43. Il critico letterario Harold Bloom ha scritto che «La più profonda verità circa la formazione laica del Canone consiste nel fatto che a compierla non sono né critici né accademie, e tanto meno politici. Sono scrittori, artisti, compositori a stabilire canoni, gettando ponti tra forti precursori e forti successori» (Bloom, *Il canone occidentale. I libri e la scuola delle ere*, Bompiani, Milano 1996, p. 463).

44. Cit. da Giancarlo Vallone, *Teoria e pratica del diritto in Giuseppe Pisanelli*, in *Giuseppe Pisanelli. Scienza del processo, cultura delle leggi e avvocatura tra periferia e nazione*, a cura di Vano, Jovene, Napoli 2005, pp. 324-325.

45. Già colto, nell'essenziale, da Ungari, *L'età del codice civile*, cit. Ne dà conto anche Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., pp. 89 ss. e lo ricorda Francesco Masciari, *La codificazione civile napoletana. Elaborazione e revisione delle leggi civili borboniche (1815-1850)*, Esi, Napoli 2006, pp. 326 ss.

46. Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini, «Identikit» degli scienziati a congresso, in *I Congressi degli scienziati italiani nell'età del positivismo*, a cura di Giuliano Pancaldi, Clueb, Bologna 1983, p. 154. Secondo Marino «L'esclusione del diritto e dell'economia dal novero delle «scienze ammesse» al congresso derivava meno dalla preoccupazione di garantire le condizioni di apoliticità e più dal concetto del sapere scientifico come cultura separata, negata a commistioni anche marginali con il patrimonio degli umanisti che, a sua volta, teneva preziosa la separazione» (Marino, *La formazione dello spirito borghese in Italia*, cit., pp. 17-18).

47. *Dell'associazione fra la letteratura e il diritto. Prolusione dell'avv. Giuseppe Montanelli prof. di Diritto Patrio nell'I. e R. Università di Pisa*, Pieraccini, Pisa [1843], pp. 23-24. Su questa «miscela tra saperi» auspicata da Montanelli e sugli effetti prodotti v. Chiavistelli, *Dall'aula all'arengo, dalle lettere alla politica. L'emersione di una sfera pubblica nell'Italia del primo Ottocento*, in *Sapere accademico e pratica legale*, cit., p. 438; Id., *Verso un «ordinamento nazionale»*. Giuseppe Montanelli tra Granducato e Stato unitario, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di Giovanni Cazzetta, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 85-115.

Sugli «avvocati letterati» v. Giovanni Rosadi, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in *La Toscana alla fine del Granducato. Conferenze*, Barbèra, Firenze 1909, pp. 73-120; Carlo Pazzagli, *Vincenzo Salvagnoli e l'economia politica*, in *Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli. Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell'Ottocento*, Pacini, Pisa 2004, pp. 151 ss.; Laura Melosi, *Letteratura e civiltà negli scritti di Vincenzo Salvagnoli. Berchet, Leopardi, Alfieri*, ivi, pp. 133-149; e soprattutto Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Il Mulino, Bologna 2006, *passim*.

48. Cfr. Fiorella Bartocchini, *Il principe di Canino e i congressi degli scienziati*, in Bartocchini, Stefania Verdini, *Sui Congressi degli Scienziati*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1952, pp. 5-25.

49. La sua originaria proposta era di dare vita ad una istituzione chiamata «Società Italiana per l'avanzamento [sic] delle scienze mediche e naturali e le loro applicazioni alle arti e mestieri, specialmente all'agricoltura e alla medicina»: Pancaldi, *Cosmopolitismo e formazione della comunità scientifica italiana (1828-1839)*, «Intersezioni», II, 2, 1982, p. 341.

50. Casalena, *Per lo Stato, per la Nazione*, cit., pp. 151-152; Ead., *I professori italiani tra congressi scientifici e facoltà universitarie (1839-1873)*, in *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, a cura di Alessandra Ferraresi, Elsa Signori, Clueb, Bologna 2012, p. 314.

51. Casalena, *Per lo Stato, per la Nazione*, cit., pp. 142-144.

52. Cesare Correnti ha ricordato che «Solo, per miracolo di tolleranza, era stata assentita una sezione di agronomia e di tecnologie; e in questa sezione s'imboscavano «Parlando rado,

con voci soavi" quelli che covavano l'avvenire [...]. Così, tra una dissertazione sugli aratri e una memoria sui filugelli, quei gloriosi ipocriti hanno potuto dar la mossa a molte questioni, che anche oggidì, appieno lume di libertà, non si è finito di risolvere; come a dire l'ordinamento cristiano delle carceri, l'indole correttiva o punitiva della coercizione sociale, la ingerenza tutelare della legge sul lavoro de' fanciulli e nell'indirizzo delle istituzioni soccorritrici de' poveri [...]» (cit. da Fumian, *Il senno delle nazioni*, cit., pp. 115-116). Sul largo perimetro degli "agrari" cfr. Casalena, *Per lo Stato, per la Nazione*, cit., pp. 26-27, 130-133, 147-148, 169 e soprattutto pp. 177-179.

53. Francesco Mastroberti, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari 2005, pp. 310-311, n. 28.

54. Cfr. Marino, *La formazione dello spirito borghese in Italia*, cit., pp. 347 ss. Sulla "questione igienica" e sugli accaniti dibattiti nei congressi degli scienziati cfr. Capelli, *La buona compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, F. Angeli, Milano 1988, pp. 213-254. Sulla questione penitenziaria in Mittermaier e nei suoi corrispondenti italiani v. C. Ilarione Petitti di Roreto. *Lettere a L. Nomis di Cossilla ed a K. Mittermaier*, a cura di Paola Casana Testore, Centro Studi Piemontesi, Torino 1989; e soprattutto Capelli, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a Karl Mittermaier (1835-1865)*, cit.

55. Questa dinamica è stata tematizzata in *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e Germania*, a cura di Meriggi, Schiera, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 139-163. Recenti indicazioni in Italo Birocchi, *Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento*, in *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, a cura di Birocchi, Edizioni Ets, Pisa 2018, pp. 19-119.

56. Ivi, pp. 32-33.

57. È ben nota la conferenza di Vittorio Scialoja, *Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano* (1911), poi in *Studi giuridici*, vol. V, *Diritto pubblico*, Anonima Romana Editoriale, Roma 1936, pp. 1-14. Più in generale v. l'utile volume *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna, a cura di Stefano Borsacchi, Pene Vidari, Il Mulino, Bologna 2011. Cfr. anche la sezione *I giuristi italiani e il Risorgimento*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 4 (2013), pp. 287-392.

58. Beneduce, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 205 ss. Sulle "retoriche dei giuristi" e l'identità italiana si veda *Retoriche dei giuristi*, cit.

59. Maria Laura Soppelsa, *L'Istituto Veneto e il IX Congresso degli scienziati italiani*, in *Ingegneria e politica nell'Italia dell'800: Pietro Paleocapa*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 1990, pp. 91-118.

60. Gaetano Cozzi, "Venezia e le sue lagune" e la politica del diritto di Daniele Manin, in *Venezia e l'Austria*, a cura di Gino Benzoni, Cozzi, Marsilio, Venezia 1999, pp. 332-333, sottolinea le inesattezze e la parzialità "politica" nel giudizio di Manin sullo spazio occupato dal rito inquisitorio del Consiglio dei X a discapito della *Quarantia criminal*. Sul tema della difesa in una prospettiva diacronica più ampia si veda *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Il Mulino, Bologna 2007. Sulla storiografia di Cozzi v. Povolo, *Gaetano Cozzi, ieri e oggi*, «Annali di storia moderna e contemporanea», XVIII (2002), pp. 495-512.

61. Cfr. Silvia Gasparini, *Daniele Manin (1804-1857)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 284-301.

62. Sul veneziano Leone Fortis (1814-1885), traduttore del *Commento alle Pandette* di Voët e della *Storia del Diritto Romano nel Medio Evo* di Savigny (la cui pubblicazione fu

segnata dalle vicende commerciali dell'editore), partecipante al congresso di Venezia, cfr. Claudia Passarella, *Leone Fortis (1814-1885)*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 315-322.

63. Cozzi, "Venezia e le sue lagune" e la politica del diritto di Daniele Manin, cit., pp. 337-338.

64. Mittermaier, *Il processo orale accusatorio pubblico e per giurati esposto secondo il suo progressivo svilupparsi nelle varie legislazioni ed esaminato sotto l'aspetto del diritto e dell'opportunità con riguardo all'esperienza dei diversi paesi* [...], Tipografia di Antonio ed Angelo Cappelli, Modena 1848 (ed. tedesca 1845). Sull'influenza di Mittermaier nel Lombardo-Veneto tra gli anni '40 e '50 cfr. Dezza, *Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice fac-totum nella codificazione penale asburgica (1768-1873)*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, a cura di Marco Nicola Miletto, Giuffrè, Milano 2006, pp. 13-77; Id., *Forme accusatorie e garanzie processuali nelle attese dei giuristi lombardo-veneti. Il primo anno de «L'Eco dei Tribunali» (1850-1851)*, cit., pp. 31-75.

65. Per un quadro d'insieme v. Paolo Rondini, *La scienza criminale nel Regno lombardo-veneto e nel Granducato di Toscana (1815-1848): tra cultura giuridica e pratica legale*, in Giovanni Carmignani (1768-1847). *Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, a cura di Mario Montorzi, Edizioni Ets, Pisa 2003, pp. 405-438.

66. Cfr. Balestreri, *Mittermaier e l'Italia*, cit., pp. 129-131.

67. Su questi profili rinvio a *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo*, a cura di Lacchè, numero monografico del «Giornale di storia costituzionale», n. 6/II semestre 2003; Lacchè, "L'opinione pubblica saggiamente rappresentata". *Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, a cura di Paolo Marchetti, Esi, Napoli 2007, pp. 89-147; *Processo penale e opinione pubblica*, cit.; Lacchè, *Public opinion in its relationship with the evidence*, or rather an "uncomfortable" witness of the trial: the Italian Case between the Nineteenth and Twentieth Centuries, in «Acta Histriae», 19 (2011), n. 3, *Testimoni e testimonianze del passato. Witnesses and testimonies of the past*, pp. 453-468.

68. Il riferimento è ovviamente al concetto elaborato e sviluppato da Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit.

69. Nel congresso fiorentino del 1861 il regolamento introdusse nella seconda sezione la categoria "Filosofia e legislazione" (Casalena, *Per lo Stato, per la Nazione*, cit., pp. 190-191).

70. Sui congressi postunitari cfr. Silvano Montaldo, *Scienziati e potere politico*, in *Storia d'Italia. Annali* 26. *Scienze e cultura dell'Italia unita*, cit., pp. 37-63; Casalena, *Per lo Stato, per la Nazione*, cit., pp. 186 ss.; Ead., *I professori italiani tra congressi scientifici e facoltà universitarie (1839-1873)*, cit., pp. 317-320.

71. Così il presidente del Comitato, l'avv. Raffaele Marchetti, in *Atti del primo Congresso giuridico italiano (25 novembre – 8 dicembre 1872)*, cit., p. 1493.

72. Purtroppo l'occasione della meritoria pubblicazione degli Atti completi del primo congresso del 1872 non è stata utilizzata per studiare il fenomeno associativo in quanto tale e nei suoi rapporti con lo sviluppo della cultura giuridica italiana.

73. Mittermaier, *Delle condizioni d'Italia*, cit., p. 29.